



*Cimice marmorata asiatica in Friuli Venezia Giulia  
insetto alieno di difficile gestione in agricoltura*




## Antagonisti naturali: aspetti normativi

**Gianluca Governatori**

*ERSA - Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica*

Villa Manin di Passariano, Codroipo, 29 Settembre 2018

## SULL'IMMISSIONE DELIBERATA IN NATURA DI SPECIE E POPOLAZIONI NON AUTOCTONE



fonte: <http://informa.airicerca.org/it/2017/04/03/ecosistemi-stabil-complexita-soluzione-paradosso/>



## LA CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO A LIVELLO INTERNAZIONALE

La Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) attraverso lo standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 3 (ISPM 3) ha emanato le **linee guida per l'esportazione, la spedizione, l'importazione e il rilascio di agenti per il controllo biologico e altri organismi utili.**

L'ISPM 3 tiene sì conto dell'utilizzo degli agenti di controllo biologico per la gestione degli organismi nocivi ai vegetali ...

ma richiama che in alcune situazioni, gli agenti di controllo biologico o altri organismi benefici possono anche agire come vettori o mezzi di dispersione di iperparassitoidi o entomopatogeni.



## L'ATTIVITÀ DELL'EPPO:

l'Organizzazione Regionale per la Protezione delle Piante per l'Europa e per la regione mediterranea nell'ambito dell'IPPC

L'EPPO ha iniziato a lavorare sugli agenti di controllo biologico (BCAs) nel 1996.

Un panel EPPO/OIBC (Organizzazione internazionale per il controllo biologico e integrato) è stato istituito nel 1997.

Il gruppo ha sviluppato gli standard di riferimento:

- PM 6/1: Prima importazione di agenti di controllo biologico esotici per finalità di ricerca in condizioni controllate;
- PM 6/2: Importazione e rilascio di agenti di controllo biologico non autoctoni;
- PM 6/3: Elenco degli agenti di controllo biologico ampiamente utilizzati nella regione EPPO.



## L'elenco degli agenti di controllo biologico ampiamente utilizzati nella regione EPPO (PM 6/3)

«Lista positiva» degli agenti di controllo biologico per i quali l'EPPO raccomanda ai Paesi membri di utilizzare una procedura semplificata per l'importazione e il rilascio.

### Insecta, Hemiptera Heteroptera

<b>Aethocoris nemoralis</b>	
Family	Aethocoridae
Main target pests	Pyralidae (orchards)
Original distribution	Palaeartic
Distribution in EPPO	Widespread
Date of first use	?
EPPO countries where used	Belgium, Denmark, Germany, Netherlands
Use	Outdoors
<b>Aethocoris nemorum</b>	
Family	Aethocoridae
Main target pests	Carpocapsa pomonella
Original distribution	Palaeartic
Distribution in EPPO	Widespread
Date of first use	1992
EPPO countries where used	Belgium, Denmark, France, Italy, Jersey, Netherlands, UK
Use	Outdoors



## La conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa nella Convenzione di Berna

Strumento giuridico internazionale vincolante in materia di conservazione della natura, che copre gran parte del patrimonio naturale del continente Europeo e di alcuni Paesi dell'Africa.

Aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione Europea, la Convenzione è entrata in vigore il 1° giugno 1982 (adottata a Berna il 19 settembre 1979).

L'Unione Europea ne ha adottato i principi ed il quadro di riferimento attraverso la **Direttiva Habitat** e la Direttiva Uccelli.

(da: [www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it))



## LA LEGGE 5 agosto 1981, n. 503

di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa

ARTICOLO 11, comma 2.

Ogni parte contraente si impegna:

- a) a favorire la reintroduzione di specie indigene di flora e fauna selvatiche ove ciò contribuisca alla conservazione di una specie minacciata di estinzione, ...;
- b) a controllare rigorosamente l'introduzione di specie non indigene.**



## DIRETTIVA HABITAT

DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992  
sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali  
e della flora e della fauna selvatiche

Con richiamo alla Convenzione di Berna, la Direttiva Habitat chiede agli Stati membri di garantire la sorveglianza dello stato di conservazione su tutto il territorio nazionale:

- degli habitat di interesse comunitario (elencati nell'Allegato I),
- e delle specie di interesse comunitario (elencate negli Allegati II, IV e V).



## DIRETTIVA HABITAT

Nell'attuare le disposizioni della direttiva, i paesi membri:

- a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio ...;
- b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, **vietano siffatta introduzione**. ...

*(Articolo 22 - Disposizioni complementari)*



## L'attuazione in Italia delle norme internazionali

- I. **l'importazione (da Paesi extra-UE) di organismi non autoctoni**
- II. **l'immissione in natura di specie o popolazioni non autoctone**



## Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

### I. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE

- a. l'importazione **per finalità di difesa fitosanitaria** nel territorio della Repubblica italiana di organismi vivi isolati non presenti in Italia non altrimenti regolamentati è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, previa analisi del rischio fitosanitario.
- b. l'autorizzazione è riferita all'organismo e alla sua provenienza, non alla singola importazione e può essere revocata.

*(Articolo 7-bis D.lgs 214/2005, nel testo consolidato con D.lgs 84/2012)*



## L'attuazione in Italia delle norme internazionali

I. **l'importazione  
(da Paesi extra-UE) di organismi non autoctoni**

II. **l'immissione in natura di specie o popolazioni non autoctone**



## Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

### II. INTRODUZIONI E REINTRODUZIONI

...

**3. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.**

*(Articolo così sostituito dall'art. 12, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120)*



## Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

### Sorveglianza

Il Corpo forestale dello Stato, ..., i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento.

*(Articolo così sostituito dall'art. 15, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120)*



## Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali

### Divieti

**È vietato introdurre nell'ambiente naturale specie animali o vegetali non appartenenti alla flora o alla fauna regionali**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, e successive modifiche.

*(comma 5, articolo 59, L.R. 9/2007)*



## Superamento dell'applicazione del comma 5, art. 12 del DPR 357/97?

**Difficile ma non impossibile!**





## Disegno di legge n. 4059-A/R CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.  
Legge comunitaria 2010

**Inizialmente approvato dal Senato nella seduta del 2 febbraio 2011,**

**... ma poi stralciato nell'iter legislativo.**



## Un nuovo progetto legislativo

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante ulteriori modifiche all'articolo 12 del DPR 357/97 **approvato a maggio 2018** dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

La proposta di modifica del comma 5:

- è vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone ...
- in deroga, l'immissione può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali.



## Un nuovo progetto legislativo

### Ipotesi dell'iter autorizzativo

Presentazione di istanza delle Regioni, delle Province di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali per l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone.

L'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza con provvedimento del MATTM sentiti:

- il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;
- il Ministero della Salute;

previo parere del Consiglio del Sistema Nazionale (art. 13, c. 2, legge 28 giugno 2016, n. 132).

L'autorizzazione è subordinata alla valutazione di uno specifico «studio del rischio» predisposto dagli Enti richiedenti secondo le linee guida del MATTM (ancora non disponibili);

I risultati degli studi del rischio sono comunicati al Comitato (di cui all'art. 20 Direttiva 92/43/CEE).



**Un'ipotesi comunque articolata e complicata dai numerosi soggetti coinvolti,**

***... sempre meglio di un divieto senza previsione di deroghe.***

**Grazie per la vostra attenzione.**

